

**DETERMINA DEL DIRIGENTE
ASSAM**

N. 486/DET DEL 06/08/2014

Oggetto: D.L.vo 19.08.05 n.214 – Misure obbligatorie per il controllo e l’eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Marche. Annullamento D.D. n. 105/DET del 05/03/14, modifica D.D. n. 102/DET del 26/02/14. Anno 2014

**IL DIRIGENTE
ASSAM**

.....

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determina;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n. 9 “Istituzione dell’agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell’Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (*BUR 23.01.1997 n. 7*) e *sm.i.*;

PRESO ATTO che l’art. 25, comma 5, della suddetta L.R. n. 9/1997, assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11 (*BUR 25.01.1995 n.4*);

VISTA la L.R. 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale” (*BUR 27.05.2004 n. 54*);

VISTI il programma di attività dell’A.S.S.A.M. 2014 e il relativo bilancio di previsione, approvati con decreto dell’Amministratore Unico n. 147 del 15.10.2013;

VISTI la variazione al programma di attività dell’A.S.S.A.M. 2014 e il relativo bilancio di previsione, approvati con decreto dell’Amministratore Unico n. 10 del 28.01.2014;

PRESO ATTO che il programma di attività 2014 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale” e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004 avente ad oggetto “*Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004*”;

VISTA la D.G.R. Marche n. 122 del 10.02.2014 con la quale è stato approvato il programma di attività sopra citato;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con D.G.R. Marche n. 3424 del 23.12.1997;

VISTO il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche;

- D E T E R M I N A -

1. Di dichiarare zona infestata per la presenza di *A. glabripennis* la superficie individuata nell'allegato 1 della presente determina, costituita dalla zona in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e che comprende tutte le piante che presentano sintomi causati da *A. glabripennis*; la superficie della zona infestata ricade nei comuni di Grottazzolina, Magliano di Tenna e Rapagnano;
2. Di dichiarare zona cuscinetto per la presenza di *A. glabripennis* la superficie individuata in allegato 1 della presente determina costituita dalla zona con un raggio di 2 km oltre i confini della zona infestata; la superficie della zona infestata ricade nei comuni di Grottazzolina, Magliano di Tenna, Rapagnano, Montegiorgio, Belmonte Piceno, Montottone, Montegiberto, Ponzano di Fermo e Fermo;
3. Di applicare all'interno della zona infestata le seguenti misure:
 - a) monitoraggio intensivo di tutte le piante sensibili per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
 - b) abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante infestate da *A. glabripennis*;
 - c) abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante sensibili presenti entro il settore attivo (come definito nell'allegato 2 della presente determina), previa valutazione di opportunità tecnica del Servizio Fitosanitario Regionale;
 - d) divieto di vendita e trasporto delle piante sensibili;
 - e) divieto di messa a dimora, delle piante sensibili;
 - f) trattamenti insetticidi contro gli adulti secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - g) divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori delle zone infestate;
4. Di applicare all'interno della zona cuscinetto le seguenti misure:
 - a) monitoraggio intensivo di tutte le piante sensibili per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
 - b) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante infestate da *A. glabripennis*;
 - c) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante sensibili presenti entro il settore attivo (come definito nell'allegato 2 della presente determina);
 - d) divieto di vendita e trasporto delle piante sensibili;
 - e) divieto di messa a dimora, delle piante sensibili;
 - f) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, trattamenti insetticidi contro gli adulti secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - g) divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori delle zone infestate;
5. Di applicare al di fuori delle zone delimitate le seguenti misure:

- a) monitoraggio intensivo di tutte le piante sensibili per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
 - b) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante infestate da *A. glabripennis*;
 - c) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante sensibili presenti entro il settore attivo (come definito nell'allegato 2 della presente determina);
 - d) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, trattamenti insetticidi contro gli adulti secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - e) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati in luoghi diversi da quelli indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale.
6. Di modificare l'allegato 2 della Determina del Dirigente ASSAM n. 102/DET del 26/02/2014 sostituendolo con l'allegato 2 del presente atto;
7. Di annullare la D.D. ASSAM n. 105/DET del 05/03/2014 sostituendola con la presente determina.

Il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 56 del D.L.vo n. 214/2005.

Il Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM comunica tempestivamente al Servizio Fitosanitario Centrale, al Servizio Agricoltura della Giunta Regionale e ai Comuni interessati l'individuazione delle zone delimitate e delle misure fitosanitarie adottate con il presente atto.

La presente determina va pubblicata per estratto sul B.U.R.M..

Il presente atto non è soggetto a controllo.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Il presente atto si compone di n. 7 facciate, comprensive del documento istruttorio e degli allegati.

Il Dirigente
(Avv. Cristina Martellini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Servizio Fitosanitario Regionale – Centro Operativo: Fitosanitario Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio

Normativa di riferimento

- Legge Regionale n.11 del 16/01/1995 di Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale;
- Legge Regionale n. 9 del 14/01/1997 di Istituzione dell'ASSAM e successive modifiche;
- D.L.vo n.214 del 19.08.2005 e successive modifiche;
- D.D. n. 601/DET del 20/08/2013;
- D.D. n. 886/DET del 21/11/2013;
- D.D. n. 102/DET del 26/002/2014
- D.D. n. 105/DET del 05/03/2014
- D.G.R. n. 1730 del 27/12/2013

Motivazione

Con Legge Regionale n. 9 del 14 gennaio 1997 è stata istituita l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) e alla medesima sono stati assegnati i compiti del Servizio Fitosanitario Regionale istituito con Legge Regionale n.11 del 16 gennaio 1995. Tra le competenze fondamentali del Servizio Fitosanitario Regionale, elencate nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, è compresa l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi.

Tra gli organismi inclusi nell'all. 1 del citato D.L.vo 19 agosto 2005 n. 214 è presente la specie *Anoplophora glabripennis*, comunemente denominata Tarlo asiatico. Nel mese di agosto 2013, a seguito di una segnalazione, il Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM ha riscontrato nel Comune di Grottazzolina (FM) la presenza di vegetali infestati da *A. glabripennis*, nonché la presenza di adulti del medesimo organismo nocivo e conseguentemente ha provveduto con D.D n. 601/DET del 20/08/2013 alla definizione dell'area infestata ed alla disposizione di misure fitosanitarie conformi a quelle adottate dalle regioni italiane in cui è già stata segnalata la presenza di *A. glabripennis*. Con D.D. n. 886/DET del 21/11/2013, a seguito del monitoraggio effettuato e coordinato dal Servizio Fitosanitario Regionale nei mesi successivi ai primi ritrovamenti, viene modificata la zona focolaio, istituita una zona cuscinetto e modificate le relative misure fitosanitarie. In seguito la Regione Marche con D.G.R. n. 1730 del 27/12/2013 approva il piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del tarlo asiatico del fusto nelle Marche. La medesima DGR stabilisce le misure fitosanitarie e prevede che il Servizio Fitosanitario Regionale possa disporre misure diverse da quelle indicate nel piano d'azione in funzione delle nuove acquisizioni tecnico-scientifiche. Con D.D. n. 102/DET del 26/02/2014 il Servizio Fitosanitario Regionale ha stabilito le modalità per l'abbattimento di piante infestate da *A. glabripennis* (Motschulsky) e di piante sensibili asintomatiche, per il trasporto e il trattamento del legname infestato nella Regione Marche, introducendo uno specifico elenco di definizioni. Con D.D. n. 105/DET del 05/03/2014 vengono ulteriormente modificate sia la zona infestata sia la zona cuscinetto. Tuttavia gli ispettori comunitari dell' FVO nel corso dell'audit di marzo 2014 hanno evidenziato che alcuni aspetti delle disposizioni emanate non coincidono completamente con i contenuti dello standard dell'organizzazione europea per la protezione delle piante "procedure per il controllo ufficiale di *A. glabripennis*" (EPPO PM 9/15 (1)), pubblicato nel Bollettino EPPO di dicembre 2013. Pertanto allo scopo di realizzare una graduale uniformità tra le disposizioni regionali e quelle contenute nello standard EPPO PM 9/15 (1), in attesa delle note ufficiali dell' FVO, occorre modificare la definizione di settore attivo riportata al punto 8 dell'allegato 2 della DD ASSAM 102/DET del 26/02/2014 aumentando a m 100 il raggio circostante le piante infestate presenti nei punti di confine dell'area infestata. Le citate modifiche delle misure fitosanitarie introdotte con il piano d'azione regionale e l'esito dei monitoraggi condotti nel corso del primo semestre 2014 richiedono un aggiornamento degli atti.

Esito dell'istruttoria

Per quanto esposto si propone:

1. Di dichiarare zona infestata per la presenza di *A. glabripennis* la superficie individuata nell'allegato 1 della presente determina, costituita dalla zona in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e che comprende tutte le piante che presentano sintomi causati da *A. glabripennis*; la superficie della zona infestata ricade nei comuni di Grottazzolina, Magliano di Tenna e Rapagnano;
2. Di dichiarare zona cuscinetto per la presenza di *A. glabripennis* la superficie individuata in allegato 1 della presente determina costituita dalla zona con un raggio di 2 km oltre i confini della zona infestata; la superficie della zona infestata ricade nei comuni di Grottazzolina, Magliano di Tenna, Rapagnano, Montegiorgio, Belmonte Piceno, Montottone, Montegiberto, Ponzano di Fermo e Fermo;

3. Di applicare all'interno della zona infestata le seguenti misure:
 - a) monitoraggio intensivo di tutte le piante sensibili per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
 - b) abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante infestate da *A. glabripennis*;
 - c) abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante sensibili presenti entro il settore attivo (come definito nell'allegato 2 della presente determina), previa valutazione di opportunità tecnica del Servizio Fitosanitario Regionale;
 - d) divieto di vendita e trasporto delle piante sensibili;
 - e) divieto di messa a dimora, delle piante sensibili;
 - f) trattamenti insetticidi contro gli adulti secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - g) divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori delle zone infestate;
4. Di applicare all'interno della zona cuscinetto le seguenti misure:
 - a) monitoraggio intensivo di tutte le piante sensibili per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
 - b) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante infestate da *A. glabripennis*;
 - c) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante sensibili presenti entro il settore attivo (come definito nell'allegato 2 della presente determina);
 - d) divieto di vendita e trasporto delle piante sensibili;
 - e) divieto di messa a dimora, delle piante sensibili;
 - f) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, trattamenti insetticidi contro gli adulti secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - g) divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori delle zone infestate;
5. Di applicare al di fuori delle zone delimitate le seguenti misure:
 - a) monitoraggio intensivo di tutte le piante sensibili per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
 - b) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante infestate da *A. glabripennis*;
 - c) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante sensibili presenti entro il settore attivo (come definito nell'allegato 2 della presente determina);
 - d) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, trattamenti insetticidi contro gli adulti secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - e) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati in luoghi diversi da quelli indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale.
6. Di modificare l'allegato 2 della Determina del Dirigente ASSAM n. 102/DET del 26/02/2014 sostituendolo con l'allegato 2 del presente atto;
7. Di annullare la D.D. ASSAM n. 105/DET del 05/03/2014 sostituendola con la presente determina.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

- ALLEGATI -

n. 2 allegati

Allegato n. 2

Art. 2

Definizioni

Ai sensi del presente atto s'intende per:

1. Anoplophora glabripennis (Asian longhorned beetle – ALB): coleottero cerambicide, denominato tarlo asiatico del fusto, inserito nelle liste degli organismi da quarantena per l'Europa (direttiva 2000/29/CE –annex I) di seguito denominato organismo nocivo.
2. Piante sensibili: piante in vegetazione appartenenti a generi botanici ritenuti sicuramente sensibili all'organismo nocivo: *Acer spp.*, *Betula spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Aesculus spp.* e *Ulmus spp.*.
3. Pianta infestata: pianta sensibile in cui è stata accertata la presenza di sintomi dell'organismo nocivo e/o la presenza di esso in qualsiasi stadio di sviluppo o piante appartenenti ad altri generi botanici in cui è stata verificata la presenza dell'organismo nocivo in qualsiasi stadio di sviluppo.
4. Zona infestata: zona in cui è stata confermata la presenza dell'organismo nocivo il cui perimetro comprende tutte le piante infestate.
5. Zona cuscinetto: zona con raggio di 2 Km adiacente alla zona infestata.
6. Zona delimitata: l'area costituita dall'insieme della zona infestata e della zona cuscinetto.
7. Settore attivo: area circostante ogni pianta infestata con 50 m di raggio. Nei punti di confine dell'area infestata il raggio è aumentato a m 100.
8. Legname infestato: legname e ramaglia di risulta ottenuti a seguito di interventi di abbattimento delle piante infestate o di vegetali sensibili non sintomatici a dimora nel settore attivo.
9. Legname trattato: legname infestato sottoposto a trattamento termico presso ditte autorizzate secondo lo standard fitosanitario F.A.O. - ISPM 15.
10. Cippatura: trattamento del legame infestato consistente nella riduzione di tutti gli organi legnosi della pianta in frammenti di dimensioni non superiori a 2,5 cm su almeno due lati.

